



# **CITTA' DI SALUZZO**

**Provincia di Cuneo**

-----\*

## **REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI**

Il presente Regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 21.7.1992 con atto n. 103;
- 2) E' stato pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31.7.1992 al 15.8.1992;
- 3) La delibera di approvazione del Regolamento è divenuta esecutiva il 3.9.1998;
- 4) E' stato ripubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 4.9.1992 al 19.9.1992;
- 5) E' entrato in vigore il 20.9.1992;
- 6) E' stato modificato con deliberazione consiliare n. 54 del 14.6.1995, pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23.6.1995 all'8.7.1995, divenuta esecutiva il 17.7.1995 e ripubblicata dal 21.7.1995 al 4.8.1995. Le modifiche introdotte con la succitata deliberazione consiliare n. 54 sono entrate in vigore il 5.8.1995;
- 7) E' stato modificato con deliberazione consiliare n. 49 del 28.4.1998, pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30.4.1998 al 15.5.1998. divenuta esecutiva il 3.6.1998 e ripubblicata dal 16.6.1998 al 1 - .7.1998. Le modifiche introdotte con la succitata deliberazione consiliare n. 49 del 28.4.1998 sono entrate in vigore il 2.7.1998.

Saluzzo, 9.7.1998

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Calogero Milisenna

## ART. 1

Su tutto il territorio del Comune la raccolta dei funghi commestibili è consentita a tutti i cittadini residenti e non, a meno che non venga interdetta dal proprietario del fondo, esclusivamente dal 1° maggio al 30 novembre di ogni anno, nel rispetto dei quantitativi e delle modalità prescritte dal presente regolamento.

## ART. 2

La raccolta dei funghi è consentita per una quantità giornaliera ed individuale nei seguenti limiti:

- a) le specie *Boletus Reticulatus* (Porcino), *Boletus Aereus* (Porcino nero), *Boletus Edulis* (Porcino), *Boletus Pinicola* (Boletto Pinicola), *Amanita Caesarea* (Ovulo Buono - Reale), fino ad un massimo di 15 (quindici) esemplari complessivamente, e comunque entro il limite massimo di 3 Kg. E' vietata la raccolta dell'*Amanita Caesarea* allo stato di ovulo chiuso;
- b) le altre specie, fino ad un massimo di 20 (venti) esemplari complessivamente, oltre agli esemplari di cui alla lettera a), e comunque entro il limite massimo di 3 Kg;
- c) la specie *Armillaria Mellea* (chiodini o famigliola buona), fino ad un massimo di 3 Kg;

La raccolta è consentita salvo divieto del proprietario, possessore o conduttore dei fondi boschivi espresso con l'apposizione di cartelli indicatori.

I cartelli recanti la scritta "Proprietà privata. Raccolta di funghi riservata", devono essere apposti ad un'altezza da terra non inferiore a mt. 1,50 e non superiore a mt. 3 e ad una distanza tale, l'uno dall'altro, che da ogni cartello siano visibili i due contigui.

Dell'apposizione del divieto deve essere data contestuale comunicazione al Comune di appartenenza, a cura di colui che l'ha apposto.

Nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo, all'avente diritto su di esso ed ai loro familiari.

## ART. 3 (soppresso)

## ART. 4

Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.

Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.

E' vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. E' vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.

E' vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.

E' altresì fatto divieto di introdursi, per la raccolta dei funghi, in fondi ove vi siano colture in atto suscettibili di danno e/o frutti pendenti.

La raccolta dei funghi epigei è vietata, salvo diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:

- a) nelle riserve naturali integrali;
- b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
- c) nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi silvocolturali;
- d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.

La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.

## ART. 5 (soppresso)

## ART. 6

La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento è affidata agli agenti del Corpo Forestale dello Stato. Sono inoltre incaricati della vigilanza sull'applicazione del presente regolamento, oltre ai Nuclei Antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, le

Guardie Venatorie Provinciali, gli Organi di Polizia Locale Urbana e Rurale, gli Operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Unità Sanitarie Locali aventi qualifica di Vigile Sanitario o equivalente, le Guardie giurate campestri, gli Agenti di Custodia dei Consorzi forestali e delle Aziende speciali e le Guardie giurate volontarie.

Le guardie giurate devono possedere i requisiti di cui all'art. 138 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al Prefetto.

Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

Su segnalazione e denuncia presentate da Enti, Associazioni o singoli cittadini che dichiarino la loro identità, il Comune dispone, mediante il personale di cui al primo comma, sopralluoghi e verifiche per l'accertamento di eventuali trasgressioni ferme restando le procedure e le competenze per l'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 39 e 38 della Legge Regionale n. 32/82, così come modificato dall'art. 3 della successiva Legge Regionale 21\6\84, n. 29.

Della segnalazione o denuncia, nonchè dell'esito dei conseguenti accertamenti, viene fatta annotazione su apposito registro con l'indicazione dell'Ente, dell'Associazione o delle persone da cui proviene.

Chiunque può prenderne gratuitamente visione o estrarne copia, previo pagamento delle spese occorrenti.

#### ART. 7

Per la violazione delle norme della L.R. n. 32/82, della L. 352/93, nonchè delle norme del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 100.000, nonchè, nei casi determinati dalle Regioni, la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 2 della L. 352/93. E' fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni costituiscano reato.

#### ART. 8

Della violazione è redatto apposito verbale a cura dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 6 del presente regolamento.

Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24.1.1981 n. 689.

#### ART. 9

Le somme riscosse ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento sono introitate nel bilancio del Comune che le utilizza per il raggiungimento degli scopi di cui alla legge Regionale n. 32 del 2.11.1982, dandone annualmente notizia alla Regione Piemonte.

#### ART. 10

Per quanto non espressamente riportato nel presente Regolamento si applicano in quanto compatibili le norme di cui alla L.R. n. 32/82 , alla L.R. n. 29/84 e alla L. n. 352/93.

#### ART. 11 (Soppresso)

#### ART. 12

Per la commercializzazione dei funghi si applicano le disposizioni di cui al Capo II della L. 352/93, salvo eventuali successive modifiche ed integrazioni che verranno apportate a seguito emanazione della normativa regionale di cui all'art. 1 della legge medesima.

#### ART. 13

Il presente Regolamento per la raccolta dei funghi sarà pubblicato all'Albo Pretorio per gg. 15 unitamente alla deliberazione di adozione, entrerà in vigore dopo la sua ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.